



## *Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile*

VISTI gli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il decreto legge 6 maggio 2021, n.59, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 160 del 6 luglio 2021, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

VISTO, in particolare, l'articolo 1 di tale decreto legge:

- comma 1 con il quale è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e sono state ripartite le relative risorse per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;
- comma 2, lett. c) in base a quale le risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo sono da iscrivere per complessivi 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- comma 2, lett. c) punto 2 in base al quale le risorse dianzi citate sono riferite, tra l'altro, al seguente intervento: “Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Navi: 45milioni di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di euro per l'anno2022, 128,8 milioni di euro per l'anno 2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026”;
- comma 2-ter, lett. c) in base al quale le risorse di cui al richiamato comma 2, lett. c), punto 2 nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 58 milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni di euro per l'anno 2026,sono destinate al finanziamento, in misura non superiore al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale sul territorio nazionale necessari alla decarbonizzazione dei trasporti e in particolare nel settore marittimo, nonché di punti di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con le relative capacità di stoccaggio e per l'acquisto delle unità navali necessarie a sostenere le attività di bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione nazionali;
- comma 2-quater, lett. b) in base al quale “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti “la tipologia e i parametri tecnici degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere a) e c) del comma 2-ter, l'entità del contributo riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna delle tipologie di intervento e le modalità e le condizioni di erogazione dello stesso”;
- l'art. 1, comma 6, che stabilisce che “Agli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- l'art. 1, comma 7-bis, ed in particolare i periodi da 1 a 3 che stabiliscono che “Fatte salve le procedure applicabili ai programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e fermo restando anche quanto previsto dal medesimo articolo 14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca del finanziamento ai sensi del presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.”
- il comma 8, secondo periodo, ai sensi del quale le amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari in coerenza con il principio dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 adottato ai sensi del comma 7 dell'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n.59, con il quale sono stati individuati per



## *Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari;

VISTO il decreto n. 388 del 12 ottobre 2021 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale, ai sensi del comma 2-quater, lett. b) del decreto legge 6 maggio 2021, n.59, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono stati stabiliti “la tipologia e i parametri tecnici degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere a) e c) del comma 2-ter, l'entità del contributo riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna delle tipologie di intervento e le modalità e le condizioni di erogazione dello stesso”;

VISTO, in particolare, l'art. 8, comma 3 del citato decreto n. 388 del 12 ottobre 2021 in base al quale “le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo e le condizioni di erogazione dello stesso sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto”;

VISTO il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;

VISTI, in particolare, gli articoli 13, 14, 36, 41, 56 e 56-ter del Regolamento (UE) N. 651/2014;

VISTA la Carta degli aiuti a finalità regionale applicabile dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, che la Commissione ha approvato con decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022 relativa al caso SA.101134 (2021/N);

VISTA, infine, la comunicazione prot. COMP.B.3/AC/VD/ajn/comp(2022)3799498 del 6 maggio 2022, con la quale la Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea ha ritenuto che l'istituzione di un regime di sostegno ad investimenti volti a promuovere impianti di liquefazione per la produzione di GNL, anche da fonti rinnovabili, possa considerarsi un aiuto potenzialmente esente dall'obbligo di notifica preventiva posto dall'art. 108, par. 3, del TFUE in virtù di quanto previsto all'articolo 41 del Regolamento (UE) N. 651/2014, per gli impianti dedicati al BIO-GNL, nonché di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del medesimo Regolamento, atteso che l'attività di liquefazione del GNL, per come definita anche ai sensi del Codice NACE, non rientra tra quelle escluse dagli aiuti a finalità regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla emanazione del decreto ministeriale dianzi citato;

SULLA PROPOSTA del Direttore generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

### DECRETA

#### Art. 1 (Finalità)

1. Il presente decreto, ai sensi ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 388 del 12 ottobre 2021, disciplina le modalità ed i requisiti necessari per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi nonché i criteri per la concessione e le condizioni per l'erogazione.



## *Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

### Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente disciplina, si intende per:

- a) **legge**: il comma 2-ter, lettera a) dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
- b) **codice**: il codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;
- c) **decreto**: il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 388 del 12 ottobre 2021 adottato ai sensi del comma 2-quater, lett. b) della legge;
- d) **richiedenti**: gli operatori economici, in forma singola o associata, iscritti nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'attività oggetto di contributo ovvero gli operatori economici dell'UE con organizzazione stabile nel territorio italiano ovvero le imprese armatoriali di cui all'art. 6, comma 2 del decreto;
- e) **interventi**: quelli indicati all'art. 2 del decreto;
- f) **impianti di liquefazione di gas naturale**: quelli indicati all'art. 2, punto 4, lett. B) e art. 4 del decreto;
- g) **punti di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL e BIO-GNL)**: quelli indicati all'art. 2, punto 4, lett. A) e art. 3 del decreto;
- h) **unità navali di bunkeraggio**: quelle indicate all'art. 5 del decreto;
- i) **assegnatario**: la persona fisica o giuridica destinatario del contributo concesso;
- j) **Direzione**: la Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Via dell'arte 16, Roma, [dg.tm@pec.mit.gov.it](mailto:dg.tm@pec.mit.gov.it);
- k) **Organismo**: organismi autorizzati all'ispezione, al controllo ed alla certificazione delle navi battenti bandiera italiana, ai fini della conformità alle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 di attuazione della direttiva 2009/15/CE;

### Art. 3 (Presentazione delle domande di ammissione)

1. Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate alla Direzione esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [dg.tm@pec.mit.gov.it](mailto:dg.tm@pec.mit.gov.it).

2. I richiedenti devono utilizzare, a pena di esclusione, il modello “**DOMANDA DI AMMISSIONE**” allegato al presente documento contenente le dichiarazioni sul possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al contributo.

3. La mail PEC, recante la domanda di ammissione, deve riportare nell'oggetto la seguente dicitura: “**Domanda di ammissione ai contributi di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 388 del 12 ottobre 2021**”

Il testo della mail PEC deve recare le informazioni relative al richiedente (denominazione o ragione sociale - codice fiscale - indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni). Nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata vanno riportati nella mail PEC le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

### Art. 4 (Domanda di ammissione)

1. **La domanda di ammissione** deve indicare la tipologia di intervento per la quale si richiede il contributo e, precisamente:



## *Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile*

### **TIPOLOGIA “A” – IMPIANTI DI LIQUEFAZIONE GAS NATURALE**

realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale, anche bio-gas, nel territorio nazionale necessari alla decarbonizzazione dei trasporti, in particolare nel settore marittimo.

### **TIPOLOGIA “B” – REALIZZAZIONE DI PUNTI DI RIFORNIMENTO**

realizzazione di punti di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con le relative capacità di stoccaggio.

### **TIPOLOGIA “C” – UNITÀ NAVALI PER IL BUNKERAGGIO**

acquisto di apposite unità navali destinate alle attività di bunkeraggio per garantire la disponibilità di servizi di rifornimento mobile di GNL e Bio-GNL in ambito portuale.

Il richiedente può presentare un'unica domanda cumulativa recante la richiesta di ammissione a contributo di più tipologie di intervento, purché ciascuna di esse sia adeguatamente documentata.

2. La domanda deve essere corredata dalle seguenti dichiarazioni e allegati:

#### **2.1 TIPOLOGIA “A” – IMPIANTI DI LIQUEFAZIONE GAS NATURALE**

a) dichiarazione del richiedente attestante le fasi e lo stato del procedimento di rilascio del permesso di costruire o atto equivalente ovvero delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento con l'analitica indicazione delle autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi, nulla osta, ecc. che la realizzazione dell'impianto richiede, delle Amministrazioni pubbliche e/o degli Enti pubblici e privati a vario titolo coinvolti, delle fasi dell'iter approvativo comprensivo dell'indicazione delle previsioni temporali intermedie e finali di conseguimento del permesso di costruire.

Sono ammessi a contributo solo gli interventi per i quali **non** siano stati avviati i relativi lavori. La dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere quindi integrata con apposita attestazione del richiedente a conferma del mancato avvio dei lavori di realizzazione.

\$\$\$

b) dichiarazione del richiedente attestante l'esatta ubicazione catastale dell'area oggetto dell'intervento, nonché la proprietà ovvero la disponibilità giuridica dell'area ove sarà realizzato l'intervento ovvero la promessa di acquisto o di disponibilità. La dichiarazione dovrà essere corredata dal titolo di proprietà dell'area ovvero dal contratto da cui deriva la disponibilità della stessa ovvero dalla promessa di acquisto o di disponibilità.

Non sono ammesse a contributo le domande per le quali non sia dimostrata la proprietà/disponibilità dell'area ovvero la futura disponibilità.

Sono ammessi a contributo gli impianti di liquefazione di gas naturale ubicati in una delle zone assistite individuate nella Carta degli aiuti a finalità regionale dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 approvata dalla Commissione Europea con decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022 relativa al caso SA.101134 (2021/N).

Sono ammessi a contributo sul territorio nazionale, senza ulteriori vincoli di ubicazione, solamente gli investimenti nella realizzazione di impianti utilizzati per la liquefazione esclusivamente di bio-gas a condizione che il contributo relativo a tali biocarburanti non sia finalizzato ad ottemperare ad un obbligo di fornitura o di miscelazione già vigenti *ex lege*.

\$\$\$



## *Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile*

c) dichiarazione del richiedente attestante la data presunta od effettiva di inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto corredato, ove esistente, della copia autentica del contratto di realizzazione dell'intervento ovvero copia autentica del preliminare di contratto recante la promessa di realizzazione ovvero dichiarazione che i lavori di realizzazione verranno eseguiti in proprio.

In tutti i casi di cui alla lettera c), ove non presentato in sede di domanda, l'acquisizione del contratto di realizzazione dell'intervento è condizione per l'erogazione del contributo ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto. I contratti devono essere sottoscritti entro il mese di febbraio 2023, pena la revoca del finanziamento ai sensi dell'art. 10, comma 1 del decreto.

\$\$\$

d) relazione tecnica descrittiva della tipologia dell'intervento da realizzare con l'indicazione delle specifiche tecniche e delle relative modalità esecutive, corredata di piani generali, planimetrie, tavole tecniche e della relativa documentazione tecnica, nel rispetto dei requisiti minimi di seguito indicati:

1. presenza di una unità di pretrattamento, disidratazione e rimozione di impurità dal gas;
2. presenza di una unità di liquefazione;
3. presenza di una unità di stoccaggio (serbatoi criogenici);
4. presenza di una zona di carico per autocisterne idonee al trasporto di GNL o BioGNL, baia di carico;
5. presenza di una eventuale unità di generazione per la produzione di energia elettrica necessaria per l'intero impianto.
6. Capacità produttiva del singolo impianto pari ad almeno 20.000 t/anno di GNL e/o 5.000 t/anno di BioGNL;
7. Stoccaggio per singolo impianto pari ad almeno 50 Tonnellate;
8. Durata operativa dell'impianto pari ad almeno 10 anni;
9. Elevati standard di sicurezza della infrastruttura;
10. Maturità tecnica e qualità della proposta progettuale in riferimento agli standard internazionali;
11. Capacità di caricamento del prodotto su autocisterne o mezzi stradali similari idonei a rifornire anche unità navali. I mezzi sopraindicati devono rispettare i criteri di sostenibilità, in particolare per quanto riguarda la motorizzazione e le emissioni inquinanti.
12. ecosostenibilità dell'impianto nel rispetto della vigente normativa e del principio generale di non causare un danno significativo (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del c.d." regolamento Tassonomia", Reg. (UE) 2020/852.

Non sono ammesse a contributo le domande relative ad impianti che non soddisfino i parametri tecnici minimi di realizzazione sopra indicati.

\$\$\$

e) cronoprogramma temporale dell'intervento suddiviso nelle fasi di realizzazione con l'indicazione delle attività da svolgersi in ciascuna singola fase.

La conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento deve avvenire di regola entro il 31 marzo 2026. Nella misura in cui si renda strettamente necessario al fine di garantire l'integrale impiego delle risorse finanziarie disponibili, la Direzione fa propria la facoltà di ammettere con riserva a contributo anche le domande relative ad interventi che prevedano la conclusione dei lavori dopo tale data ove ciò sia richiesto da particolari condizioni tecnico-esecutive, ovvero in presenza di ulteriori circostanze debitamente motivate e dimostrate in ogni caso solamente per il tempo strettamente necessario alla ultimazione dell'intervento.

\$\$\$



## *Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile*

f) dichiarazione del richiedente attestante il costo complessivo dell'intervento ripartito nelle singole voci di spesa ed il relativo piano finanziario.

La Direzione si riserva la facoltà di verificare la congruità delle voci di costo rispetto al mercato nazionale e dell'UE di riferimento e di domandare al richiedente appositi giustificativi.

\$\$\$

### **2.2 TIPOLOGIA “B” – REALIZZAZIONE DI PUNTI DI RIFORNIMENTO**

a) dichiarazione del richiedente attestante le fasi del procedimento di rilascio del permesso di costruire ovvero delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento con l'analitica indicazione delle autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi, nulla osta, ecc. che la realizzazione dell'impianto richiede, delle Amministrazioni pubbliche e/o degli Enti pubblici e privati a vario titolo coinvolti, delle fasi dell'iter approvativo comprensivo dell'indicazione delle previsioni temporali intermedie e finali di conseguimento del permesso di costruire.

Sono ammessi a contributo gli interventi per i quali non siano stati avviati i relativi lavori. La dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere integrata con apposita attestazione del richiedente a conferma del mancato avvio dei lavori di realizzazione.

\$\$\$

b) dichiarazione del richiedente attestante l'esatta ubicazione catastale nonché la concessione ovvero la disponibilità giuridica dell'area ove sarà realizzato l'intervento ovvero la previsione di concessione o disponibilità. La dichiarazione dovrà essere corredata dal titolo concessorio dell'area, ove esistente.

Non sono ammesse a contributo le domande per le quali non sia individuata l'area sulla quale sarà realizzato l'intervento con l'esatta ubicazione nell'ambito portuale di riferimento.

\$\$\$

c) dichiarazione del richiedente attestante la data presunta od effettiva di inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto corredata, ove esistente, della copia autentica del contratto di realizzazione dell'intervento ovvero copia autentica del preliminare di contratto recante la promessa di realizzazione ovvero dichiarazione che i lavori di realizzazione verranno eseguiti in proprio.

In tutti i casi di cui alla lettera c), ove non presentato in sede di domanda, l'acquisizione del contratto di realizzazione dell'intervento è condizione per l'erogazione del contributo ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto. I contratti devono essere sottoscritti entro il mese di febbraio 2023, pena la revoca del finanziamento ai sensi dell'art. 10, comma 1 del decreto.

\$\$\$

d) relazione tecnica descrittiva della tipologia dell'intervento da realizzare con l'indicazione delle specifiche tecniche e delle relative modalità esecutive corredata di piani generali e della relativa documentazione tecnica nel rispetto dei requisiti minimi di seguito indicati:

1. un serbatoio criogenico, rifornito tramite autocisterna;
2. una pompa sommersa;
3. un distributore di GNL e/o BioGNL in grado di rifornire autocisterne e/o, tramite unità di collegamento, bettoline;



## *Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile*

4. depositi costieri e rigassificatori ove adeguatamente adattati a punti di rifornimento (eventuale);
5. capacità di stoccaggio minima pari ad almeno 80 m3 di prodotto liquido;
6. elevati standard di sicurezza della infrastruttura;
7. realizzazione di infrastrutture stabilmente inserite nel sedime portuale o presso rigassificatori esistenti;
8. capacità di rifornire con GNL e Bio-GNL attraverso autocisterne e/o bettoline

La relazione di cui al punto d) dovrà descrivere i seguenti ulteriori elementi:

1. barriere fisiche presenti nel porto;
2. compatibilità dell'impianto con l'assetto logistico e produttivo dell'area di riferimento in un rapporto di mutua utilità;
3. analisi della situazione di fatto ed evolutiva delle esigenze di bunkeraggio nell'area portuale di realizzazione e della contestuale compresenza di ulteriori servizi di stoccaggio e distribuzione di combustibili tradizionali a qualsiasi funzione destinati;
4. sostenibilità della realizzazione in termini di investimento economico, domanda prevista e prospettica, accessibilità per i mezzi di trasporto e disponibilità di spazi atti alle operazioni di bunkeraggio;
5. tipologia di imbarcazioni operanti nell'ambito portuale di realizzazione;
6. sicurezza delle infrastrutture realizzate e delle funzioni di rifornimento;
7. ecosostenibilità dell'impianto nel rispetto della vigente normativa e del principio generale di non causare un danno significativo (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del c.d." regolamento Tassonomia", Reg. (UE) 2020/852.

Non sono ammesse a contributo le domande relative ad impianti che non soddisfino i requisiti tecnici minimi di realizzazione sopra indicati.

\$\$\$

e) cronoprogramma temporale dell'intervento suddiviso nelle fasi di realizzazione con l'indicazione delle attività da svolgersi in ciascuna singola fase.

La conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento deve avvenire di regola entro il 31 marzo 2026. Nella misura in cui si renda strettamente necessario al fine di garantire l'integrale impiego delle risorse finanziarie disponibili, la Direzione si riserva la facoltà di ammettere con riserva a contributo anche le domande relative ad interventi che prevedano la conclusione dei lavori dopo tale data ove ciò sia richiesto da particolari condizioni tecnico-esecutive, ovvero in presenza di ulteriori circostanze debitamente motivate e dimostrate.

\$\$\$

f) dichiarazione del richiedente attestante il costo complessivo dell'intervento ripartito nelle singole voci di spesa ed il relativo piano finanziario.

La Direzione si riserva la facoltà di verificare la congruità delle voci di costo rispetto al mercato nazionale e comunitario di riferimento e di chiedere al richiedente appositi giustificativi.

\$\$\$

### **2.3 TIPOLOGIA "C" – UNITÀ NAVALI PER IL BUNKERAGGIO**

a) dichiarazione del richiedente attestante la qualità di impresa armatoriale ai sensi dell'articolo 265 del Codice.



## *Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

**b)** una relazione illustrativa delle previsioni di sviluppo della domanda e dell'offerta di GNL e/o Bio-GNL per il trasporto marittimo e dei potenziali scenari di operatività delle unità navali acquistate con le risorse del decreto, da destinare prevalentemente a beneficio di bacini di competenza di uno o più porti limitrofi con l'indicazione dei porti di prevista operatività dell'unità navale.

**c)** una relazione del richiedente attestante le intese raggiunte o in via di conseguimento con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e le competenti Autorità di sistema portuale volte ad individuare i bacini di competenza di uno o più porti limitrofi ove garantire il servizio di rifornimento di GNL e/o Bio-GNL con le unità navali acquistate con le risorse del decreto.

**d)** dichiarazione del richiedente attestante l'impegno, per i cinque anni successivi all'erogazione definitiva del contributo, a far operare l'unità navale da imprese di navigazione aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 162, comma 2, lett. a) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Non saranno ammesse a contributo le domande per le quali non siano individuate le proposte dei porti o ambiti di competenza di futura operatività né le previsioni di sviluppo di sviluppo della domanda e dell'offerta di GNL e/o Bio-GNL ovvero tali previsioni siano considerate arbitrarie e non oggetto di opportuna documentazione.

Non saranno ammesse a contributo le domande che non diano dimostrazione delle intese raggiunte o in via di conseguimento con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e le competenti Autorità di sistema portuale volte ad individuare i bacini di competenza di uno o più porti ove garantire il servizio di rifornimento di GNL e/o Bio-GNL con le unità navali acquistate con le risorse del decreto. La stipula del protocollo di cui all'art. 5 comma 2 del decreto è condizione per l'erogazione del contributo.

\$\$\$

**e)** dichiarazione del richiedente attestante di non aver richiesto od ottenuto, direttamente o indirettamente, per la medesima iniziativa, altre agevolazioni finanziarie, aventi analoghe finalità, da parte dello Stato o altri enti, in Italia o all'estero; se del caso, dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che abbia dichiarato tali aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno.

\$\$\$

**f)** dichiarazione del richiedente attestante che le unità navali per le quali si richiede il contributo siano di nuova costruzione e di tipo idoneo al trasporto di GNL/BIO-GNL per attività di bunkeraggio nave-nave certificata dall'Organismo autorizzato.

**g)** dichiarazione del richiedente attestante la data presunta od effettiva di inizio dei lavori di realizzazione dell'unità navale corredato, ove esistente, della copia autentica del contratto di realizzazione dell'intervento con la ditta esecutrice ovvero copia autentica del preliminare di contratto recante la promessa di realizzazione.

In tutti i casi di cui alla lettera g), ove non presentato in sede di domanda, l'acquisizione del contratto di acquisto dell'unità navale è condizione per l'erogazione del contributo ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto. I contratti devono essere sottoscritti entro il mese di febbraio 2023, pena la revoca del finanziamento ai sensi dell'art. 10, comma 1 del decreto.

\$\$\$





## *Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile*

**h)** relazione tecnica descrittiva della tipologia dell'intervento da realizzare, con l'indicazione delle specifiche tecniche e delle relative modalità esecutive, corredata di piani generali e della relativa documentazione tecnica nel rispetto dei requisiti minimi di seguito indicati:

1. capacità di portata minima di 1.500 m<sup>3</sup> e massima di 7.500 m<sup>3</sup>;
2. essere costruita in accordo ai più elevati standard di sicurezza e le migliori pratiche nazionali ed internazionali;
3. compatibilità tecnica con i terminali di rigassificazione, compresi i depositi costieri nazionali per il caricamento del GNL;
4. compatibilità con il maggior numero e tipologia di navi (Cruise, Container, bulk, tanker, RoRo, RoPax ed altre), indipendentemente dalle dimensioni e delle altezze delle stesse;
5. sistema di alimentazione idoneo all'utilizzo di uno/due combustibili, tra cui almeno uno basso impatto ambientale (GNL, BioGNL, metanolo, idrogeno, ammoniaca NH<sub>3</sub>);
6. rispetto dei criteri di sostenibilità in vigore per legge, in particolare per quanto riguarda la motorizzazione e le emissioni inquinanti, e del principio generale di non causare un danno significativo (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del c.d. "regolamento Tassonomia", Reg. (UE) 2020/852.

Non sono ammesse a contributo le domande relative ad unità navali che non soddisfino i parametri tecnici minimi di realizzazione sopra indicati.

\$\$\$

**i)** cronoprogramma temporale dell'intervento suddiviso nelle fasi di realizzazione con l'indicazione delle attività da svolgersi in ciascuna singola fase nonché del cantiere di realizzazione dell'intervento e dell'Organismo deputato alle attività di ispezione, controllo e certificazione dell'intervento.

La conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento deve avvenire entro il 31 marzo 2025. Nella misura in cui si renda strettamente necessario al fine di garantire l'integrale impiego delle risorse finanziarie disponibili, e nella misura strettamente necessaria a tale scopo, la Direzione si riserva la facoltà di ammettere a contributo anche le domande relative ad interventi che prevedano la conclusione dei lavori dopo tale data ove ciò sia richiesto da particolari condizioni tecnico-esecutive, ovvero in presenza di ulteriori circostanze debitamente motivate e dimostrate.

**l)** dichiarazione del richiedente attestante il costo complessivo dell'intervento ripartito nelle singole voci di spesa ed il relativo piano finanziario.

La Direzione si riserva la facoltà di verificare la congruità delle voci di costo rispetto al mercato nazionale e dell'UE di riferimento e di chiedere al richiedente appositi giustificativi.

\$\$\$

**2.4** Dichiarazione del richiedente attestante l'impegno a costituire, entro 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione a contributo, apposita polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, con escussione a semplice richiesta e con esclusione del beneficio della preventiva escussione del richiedente, di importo corrispondente all'entità del contributo concesso a copertura dei danni derivanti all'Amministrazione in caso di mancata realizzazione parziale o totale dell'intervento, in presenza di erogazioni parziali o totali già effettuate a favore del medesimo beneficiario.

**2.5** Tutte le dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere sottoscritte in formato digitale dal rappresentante legale del richiedente o suo procuratore (in tal caso, dovrà essere allegata la relativa



## *Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile*

procura). Nel caso di richiedenti che partecipino in forma associata, i file dovranno essere sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti richiedenti.

**2.6** Saranno escluse le domande di ammissione condizionate, tardive, alternative o espresse in termini diversi rispetto a quanto sopra indicato.

### Art. 5

#### *(Requisiti dei richiedenti)*

## **1. REQUISITI SOGGETTIVI**

1.1 I richiedenti, alla data di presentazione della domanda, devono:

- a) essere operatori economici, in forma singola o associata ovvero operatori economici comunitari con organizzazione stabile nel territorio italiano ovvero imprese armatoriali di cui all'art. 265 del Codice;
- b) non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
  - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
  - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007 n. 109 e successive modificazioni;
  - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Le fattispecie di cui alla lettera b) costituiscono causa ostativa alla concessione del contributo se intervenute nei confronti del richiedente, se ditta individuale, o, se trattasi di società di persone, del socio o dei soci accomandatari ovvero, se società di capitali, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione.

- c) non aver riportato cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.



## *Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile*

### **2. REQUISITI OGGETTIVI**

2.1 I richiedenti, alla data di presentazione della domanda, devono:

- a) essere regolarmente costituite ed attive e iscritte nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per la specifica attività esercitata con l'indicazione del numero di iscrizione e della data di iscrizione. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro dichiara l'iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito oltre ad indicare un proprio rappresentante sul territorio italiano;
- b) non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- c) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
- d) possedere un'adeguata capacità economico-finanziaria attestata dai bilanci degli ultimi tre esercizi, da cui risulti, per ciascuna annualità, un fatturato annuo minimo almeno pari all'importo del costo complessivo dell'intervento per il quale è richiesto il contributo;
- e) non essere destinatarie di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- f) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- g) non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di concessione del contributo in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le domande sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- h) non essere destinatari di sovvenzioni, contributi, sussidi o comunque vantaggi economici eventualmente concessi dallo Stato o da altri enti pubblici per l'intervento oggetto della domanda di ammissione e, se del caso, non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che abbia dichiarato tali aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno.
- i) prima della concessione del contributo e prima della liquidazione dello stesso, trovarsi in situazione di regolarità contributiva ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali e non trovarsi nelle condizioni ostantive previste dalla vigente normativa antimafia.
- j) nel caso di interventi riguardanti impianti di liquefazione esclusivamente destinati alla trasformazione di biogas, garantire che il contributo relativo a tali biocarburanti non sia finalizzato ad ottemperare ad un obbligo di fornitura o di miscelazione già vigenti ex lege
- k) nel caso di interventi riguardanti impianti di liquefazione non esclusivamente destinati alla trasformazione di biogas, ubicare tali impianti in una delle zone assistite individuate nella Carta degli aiuti a finalità regionale dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 approvata dalla Commissione Europea con decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022 relativa al caso SA.101134 (2021/N).



## *Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile*

### Art. 6

*(Termini per la presentazione delle domande)*

1. La domanda di ammissione, **a pena di esclusione**, deve essere presentata a decorrere dalle ore 09.00 del 10 luglio 2022 e fino alle ore 13.00 del 10 settembre 2022.

### Art. 7

*(Istruttoria delle domande di ammissione)*

1. L'istruttoria delle domande di ammissione è volta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedente, la presenza di tutta la documentazione richiesta nonché dei requisiti minimi di realizzazione degli interventi di cui agli articoli precedenti.

2. Per ciascuna delle domande riconosciute in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità, si procede all'individuazione delle voci di costo ammissibili e alla determinazione dell'importo del contributo concedibile.

3. La determinazione degli aiuti concedibili per ciascun intervento e beneficiario rispetta le intensità massime stabilite nel Decreto interministeriale n. 388/2021, in conformità con il Regolamento Generale di Esenzione per Categoria, pena l'insorgere di un obbligo di notifica preventiva di un aiuto individuale ai sensi dell'art. 108 TFUE e ferma restando, in tal caso, l'impossibilità di erogazione del contributo al beneficiario prima della autorizzazione della Commissione europea.

4. Le carenze di qualsiasi elemento formale e sostanziale della domanda, ed, in particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità, possono formare oggetto di apposito supplemento istruttorio con richiesta di regolarizzazione entro il termine massimo di giorni 15 dalla data di ricezione della richiesta. In assenza o incompletezza di risposta, la domanda decade.

5. Espletata l'istruttoria sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle domande distinto per tipologia di intervento e accertato il novero delle domande ammissibili e l'entità del contributo erogabile, si procede a formare la graduatoria per l'erogazione del contributo distinta nelle tipologie di intervento di cui all'art. 2, comma 3 del decreto, applicando quanto previsto dall'art. 7, comma 1 del medesimo decreto. Nel caso di rinuncia dell'assegnatario ovvero di sopravvenuta impossibilità di realizzazione dell'intervento, le risorse eccedenti sono riassegnate secondo l'ordine di graduatoria.

6. Le graduatorie di ammissione e di esclusione sono adottate con apposito provvedimento del Direttore generale della Direzione notificato agli interessati tramite pubblicazione sul sito [www.mit.gov.it](http://www.mit.gov.it).

7. Sul medesimo sito è assicurata la pubblicazione delle informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 del Regolamento generale di Esenzione per categoria, a compagnate se del caso da quelle richieste per aiuti superiori a euro 500.000 per un solo beneficiario, unitamente al testo integrale del decreto che istituisce e disciplina il regime di aiuti in parola.

### Art. 8

*(Procedimento di Valutazione delle domande di ammissione)*

1. Il procedimento di valutazione delle domande di ammissione si compone della fase istruttoria e della fase decisoria. La fase istruttoria è espletata dalla Direzione, anche avvalendosi di società in house. La fase decisoria è espletata da una apposita Commissione di valutazione da nominarsi con decreto del Direttore generale della Direzione, composta da componenti scelti tra soggetti interni ed esterni all'Amministrazione. La Commissione formula la proposta di graduatoria finale relativa alle domande ammesse a contributo, con l'indicazione del relativo importo, e delle domande escluse.



## *Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile*

2. La proposta di graduatoria finale è formulata dalla Commissione in funzione dei giudizi di cui alla tabella 1 da attribuire ai criteri di cui alla tabella 2 sulla base dei coefficienti e punteggi massimi ivi indicati fino ad esaurimento delle risorse disponibili:

<b>TABELLA 1</b>		
<b>Giudizio</b>	<b>Punti</b>	<b>Descrizione</b>
<i>Alto</i>	5	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.
<i>Medio alto</i>	4	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste nel criterio.
<i>Medio</i>	3	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.
<i>Medio basso</i>	2	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti.
<i>Basso</i>	1	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti.

<b>TABELLA 2</b>				
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Punteggio max</b>	<b>Totale per criterio</b>
1. Qualità del progetto dell'intervento	a) Innovatività dell'intervento misurata in termini di originalità e novità rispetto al mercato di riferimento ed eventuale originalità del metodo proposto	2	10	20
	b) Validità tecnica dell'intervento misurata in termini di contenuti tecnico-scientifici, congruità dei costi e contributo del progetto all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico ambito di attività	2	10	
2. Prospettive di impatto dell'intervento sulla filiera produttiva dell'ambito territoriale di riferimento	a) Potenzialità economica dell'intervento, in relazione alle prospettive di mercato, in particolare come capacità di rispondere meglio alla domanda del mercato anche in rapporto alla filiera e a possibili drivers tecnologici o utilizzatori finali	4	20	40
	b) Ricadute positive dell'intervento per l'aumento della capacità produttiva del mercato di riferimento o di trasporto e per la riduzione dei costi	4	20	
	a) Contributo all'efficientamento della filiera del GNL per il trasporto marittimo	4	20	40



## *Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile*

3. Contributo all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ambientale	b) Contributo alla diffusione e utilizzo del GNL e Bio-GNL in ambito marittimo	4	20	
--	--	---	----	--

### Art. 9

#### *(Accettazione del contributo)*

1. La concessione del contributo è comunicata al richiedente cui è contestualmente richiesta, con fissazione di un termine perentorio per la risposta pari a giorni 10 dalla ricezione della richiesta, una dichiarazione di accettazione del contributo assegnato, corredata del cronoprogramma degli interventi da realizzare da sottoscrivere, sotto responsabilità, da parte del legale rappresentante del richiedente.

2. Il rilascio della dichiarazione di cui al punto 1 è condizione per la concessione del contributo ed ha l'effetto di impegnare l'assegnatario alla copertura della quota di spesa dell'intervento eccedente il contributo.

### Art. 10

#### *(Erogazione del contributo)*

1. Acquisita la dichiarazione di cui all'art. 9, punto 1 il provvedimento di concessione del contributo è adottato per ciascun assegnatario dal Direttore generale della Direzione, su proposta del Responsabile del procedimento, sulla base della graduatoria di ammissione adottata dalla Commissione di valutazione di cui all'art. 8. Il provvedimento contiene gli elementi essenziali della decisione ed è notificato all'assegnatario nei modi di rito.

2. Entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento di ammissione, l'assegnatario è tenuto a costituire e presentare garanzia definitiva tramite polizza bancaria o assicurativa di importo pari all'entità del contributo richiesto, a copertura della mancata totale o parziale realizzazione dell'intervento nonché a copertura dell'eventuale adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ovvero delle eventuali dichiarazioni mendaci rese nell'ambito della fase istruttoria del procedimento in questione.

3. La garanzia è costituita, a scelta dell'assegnatario da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative. I richiedenti, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

4. La **garanzia fideiussoria** dovrà:

- a) contenere l'espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- c) avere validità fino ai 120 giorni successivi al termine ultimo per la conclusione della realizzazione dell'intervento risultante dal cronoprogramma approvato. In caso di proroga, debitamente



## *Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile*

- autorizzata, nella realizzazione dell'intervento, la validità deve essere conseguentemente estesa per il corrispondente periodo;
- d) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il debitore;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  3. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta;
- g) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- h) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società del fideiussore nei confronti della Direzione;
- i) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia a semplice richiesta per il periodo necessario alla conclusione della realizzazione dell'intervento nel caso di proroghe del tempo di esecuzione.
5. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
  - documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
  - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
6. Il contributo è erogato con le seguenti modalità:
- a) il 20% a titolo di anticipazione all'atto dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'intervento debitamente documentato;
  - b) il 60% in massimo 5 rate computate su stati di avanzamento lavori individuati nel cronoprogramma dell'intervento approvato in sede di provvedimento di ammissione al contributo;
  - c) il 20% a saldo da corrispondersi entro 120 giorni dalla data di conclusione dell'intervento debitamente documentato con apposito provvedimento di liquidazione finale.
7. L'anticipazione di cui al punto 6, lett. a) è concessa a seguito di presentazione da parte dell'assegnatario di apposita richiesta corredata di idonea documentazione attestante l'avvio dei lavori di realizzazione dell'intervento. La liquidazione delle rate di contributo di cui al punto 6, lett. b) avviene a seguito di presentazione da parte dell'assegnatario di apposita richiesta sulla base degli stati di avanzamento dei lavori risultanti dal cronoprogramma approvato in sede di provvedimento di ammissione al contributo previa rendicontazione amministrativa contabile relativa alla corrispondente fase di realizzazione dell'intervento. A tal fine, l'assegnatario è tenuto a presentare, nei trenta giorni successivi alla data di scadenza dello stato di avanzamento, la documentazione necessaria ed, in particolare:
- a) dichiarazione attestante lo stato di avanzamento dei lavori da cui risulti la corrispondenza tra le lavorazioni effettuate ed il cronoprogramma approvato;
  - b) analitica descrizione dello stato di avanzamento dei lavori relativo al periodo di riferimento;
  - c) documentazione contabile attestante la spesa sostenuta;
  - d) ogni altra documentazione che l'Amministrazione riterrà di richiedere ai fini di interesse.
8. Qualora dalla rendicontazione risultasse una maggiore spesa sostenuta, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di provvedimento di ammissione. In caso di minore spesa il contributo ammesso viene proporzionalmente rideterminato. Qualora dalla rendicontazione risultasse una spesa inferiore all'anticipazione già erogata gli assegnatari sono tenuti alla contestuale restituzione della somma



## *Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile*

eccedente. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione purché presentata prima della scadenza dello stesso. La proroga è soggetta ad approvazione.

9. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la Direzione ne dà comunicazione all'assegnatario indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 (trenta) giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia insufficiente, si procede alla riduzione del contributo per inammissibilità della spesa e, in presenza dei presupposti, alla revoca della concessione del contributo. Qualora la rendicontazione non pervenga entro il termine, viene concesso all'assegnatario un ulteriore termine per provvedere. Qualora la rendicontazione non venga nuovamente trasmessa, si procede alla revoca del contributo.

10. La rendicontazione è sottoposta alla approvazione della Commissione di valutazione di cui all'art. 8. Ove ricorrano le condizioni, la Commissione propone motivatamente la rideterminazione in diminuzione delle rate o del saldo di cui al punto 6, lett. b) e c) ovvero la revoca del contributo.

11. L'atto di approvazione della rendicontazione e liquidazione a saldo è adottato con le medesime modalità entro 120 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione conclusiva dell'intervento.

12. Qualora, a seguito della rideterminazione del contributo, le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo spettante, la Direzione dispone il recupero della differenza, secondo la vigente normativa, a valere sulla garanzia fidejussoria prestata.

13. L'erogazione del contributo può essere sospesa nei seguenti casi:

- a) qualora siano accertate situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione dell'impresa non connessa a procedura concorsuale, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
- b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
- c) in caso di notizia di istanza di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge;
- d) sulla base di ogni altro fatto, atto o notizia tale da compromettere il perseguimento delle finalità di interesse pubblico sottese alla concessione del contributo.

14. Gli assegnatari sono tenuti in particolare a:

- a) utilizzare la PEC per la trasmissione di tutte le comunicazioni relative al procedimento di concessione del contributo;
- b) avviare la realizzazione dell'intervento nei termini approvati con il provvedimento di ammissione ovvero proseguirli in conformità al cronoprogramma approvato;
- c) sottoscrivere la dichiarazione di cui all'art. 9;
- d) obbligarsi a portare a conoscenza della Direzione ogni atto, fatto, notizia suscettibile di influire sulla realizzazione dell'intervento;
- e) mantenere i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l'ammissione al contributo per tutta la durata di realizzazione dell'intervento;
- f) realizzare l'intervento conformemente al provvedimento di ammissione a contributo, assumendo la responsabilità solidale con gli eventuali altri assegnatari o soggetti associati;
- g) rispettare le tempistiche previste, in particolare per la presentazione della rendicontazione;
- h) adottare una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'intervento finanziato, al fine di garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile dell'assegnatario e nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto;
- i) conservare presso i propri uffici, per 6 (sei) anni dalla data dell'atto di approvazione della rendicontazione, anche in formato digitale la documentazione relativa all'intervento;
- j) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;





## *Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile*

- k) comunicare eventuali variazioni in relazione a variazioni e modifiche societarie e/o di sede o dei soggetti muniti di rappresentanza;
- l) non ricevere altri contributi sull'intervento oggetto di finanziamento;
- m) a presentare la documentazione inerente al conto corrente dedicato in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

15. In caso di variazioni soggettive degli assegnatari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, i contributi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, accertato il rispetto delle sottoelencate condizioni:

- il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso al contributo;
- è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
- il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli previsti dalla presente procedura e a proseguire l'attività con assunzione dei relativi obblighi.

16. La domanda di subentro, sottoscritta digitalmente, deve essere presentata entro 15 (quindici) giorni dalla registrazione dell'atto che determina il subentro la cui copia va allegata alla domanda unitamente alle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi.

17. Per le istanze di subentro pervenute dopo la concessione del contributo, la Direzione espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma del contributo concesso. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, il provvedimento di concessione del contributo non viene adottato o viene revocato, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento.

18. In tutti i casi di ritardo nella esecuzione dell'intervento non adeguatamente giustificato ovvero nei casi di mancata totale o parziale realizzazione dell'intervento, ovvero di violazione delle condizioni del decreto interministeriale n. 388/2021 e del Regolamento generale di Esenzione per Categoria, in particolare delle norme generali di cui al Capo I e, specificamente, degli artt. 13, 14, 41 e 56-ter, la Direzione procede all'escussione della garanzia fidejussoria nei modi di rito, fermo restando l'obbligo di restituzione da parte del beneficiario dell'aiuto concesso e dei relativi interessi maturati dal momento della concessione sino a quello della effettiva restituzione

### Art. 11

#### *(Proroghe e varianti)*

1. Per motivate e circostanziate ragioni debitamente documentate, su conforme proposta della Commissione di valutazione, il Direttore della Direzione può, con proprio decreto e su richiesta dell'assegnatario, prorogare il termine di realizzazione dell'intervento nell'ambito dei termini previsti dalla normativa di riferimento. La richiesta di proroga è presentata dall'assegnatario prima della scadenza dei termini di conclusione della realizzazione dell'intervento, unitamente a tutta la documentazione necessaria alla sua valutazione.

2. Le varianti tecnico-realizzative dell'intervento sono ammesse, a seguito di preventiva richiesta dell'assegnatario, solo qualora si configurino come variazioni non sostanziali. Le mere varianti del quadro di spesa degli interventi comportanti uno scostamento dei valori di spesa per singola voce inferiore o uguale al 5% della previsione iniziale non necessitano di autorizzazione preventiva. Per varianti non sostanziali si intendono le modifiche apportate che non alterano la natura dell'intervento nonché gli obiettivi preordinati all'attività finanziata.

3. Le varianti non devono comportare una riduzione della spesa sostenuta dall'assegnatario rispetto al contributo ammesso superiore al 40% di esso, pena la revoca della concessione del contributo.



## *Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile*

4. L'istanza di variante è corredata della relativa documentazione amministrativa e tecnica nonché dal prospetto dei costi appositamente riformulato. Le eventuali nuove spese dovranno risultare comunque coerenti con il quadro generale dell'intervento.

5. La Direzione provvede alla valutazione ed all'eventuale approvazione dell'istanza entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, sentito il parere Commissione di valutazione. L'autorizzazione di eventuali varianti non determina in alcun caso l'aumento del contributo concesso per l'intervento. Qualora la spesa ammissibile dovesse risultare inferiore a quella ammessa a contributo, si procederà alla proporzionale rideterminazione del contributo medesimo.

6. In caso di reiezione dell'istanza di variante sono comunque fatte salve le spese sostenute che non rientrano nella variante medesima purché l'assegnatario si impegni formalmente a completare le attività progettuali con altre risorse finanziarie e purché non incorra in una delle cause di revoca o riduzione del contributo.

### Art. 12

#### *(Annullamento, revoca e rideterminazione del contributo)*

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta dell'assegnatario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione può essere revocato o annullato per ciascun intervento:

- a) nel caso di rinuncia dell'assegnatario;
- b) ove le verifiche istruttorie sulla rendicontazione diano esito negativo ovvero non sia possibile concluderle per reiterata carenza documentale;
- c) se l'assegnatario, destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione UE che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, non provveda alla regolarizzazione ed alla restituzione entro il termine stabilito;
- d) in caso di operazioni societarie, non siano rispettate le condizioni per il subentro;
- e) non siano consentite ispezioni e controlli al personale dell'Amministrazione;
- f) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate in sede di domanda di ammissione o nelle successive fasi della procedura;
- g) per grave negligenza o omissioni nella realizzazione degli interventi tali da comprometterne la conclusione nei tempi previsti ovvero rendere non perseguibili le finalità di pubblico interesse;
- h) per ogni ulteriore atto, fatto o azione riconducibile alla responsabilità dell'assegnatario che pregiudichi la realizzazione dell'intervento.
- i) per gravi violazioni delle condizioni del decreto interministeriale n. 388/2021 e del Regolamento Generale di Esenzione per Categoria, in particolare delle norme generali di cui al Capo I e, specificamente, degli artt. 13, 14, 41 e 56-ter.

3. Nei casi previsti, la Direzione comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di ammissione o la rideterminazione del contributo. Le somme eventualmente erogate e non dovute sono recuperate con le modalità di legge a valere sulla garanzia fidejussoria prestata.

### Art. 13

#### *(Trattamento dei dati)*

1. I dati personali e sensibili forniti alla Direzione saranno raccolti, trattati e conservati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui alla presente disciplina, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali



## *Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile*

(di seguito Codice privacy), e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito GDPR).

2. I dati saranno trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità istituzionali di gestione dei procedimenti contributivi e saranno conservati in archivi informativi e/o cartacei.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del Codice privacy si segnala che il titolare del trattamento è la Direzione per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Prof. Enrico Giovannini